

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO
IL GIUDICE

DOTT. MAURO DALLACASA

Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del Ruolo Generale Lavoro dell'anno

[REDACTED]
promossa

da:

[REDACTED] (Avv. A. F. Tartaglia, G. Simeoni),

contro

Ministero degli Interni (contumace)

In punto a:

PROVVIDENZE INFAVORE DELLE VITTIMA DEL DOVERE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, riconosciuto come persona equiparata alle vittime del dovere, ha chiesto la corretta determinazione e decorrenza dell'assegno riconosciutogli ex art. 2 l. 407/98, concessogli con provvedimento del Ministero dell'Interno in data 12.4.13, con decorrenza dalla data del 5.3.07.

Il Ministero dell'Interno si è costituito tardivamente.

Il ricorso è fondato.

In primo luogo va rilevata la decadenza in cui è incorso il Ministero convenuto quanto all'eccezione di prescrizione, che è eccezione in senso stretto e che doveva pertanto essere eccepita a mezzo di costituzione tempestiva ex art. 416 c.p.c.

Nel merito, l'art. 4, c 1, del d.p.r 243/06 riconosce alle vittime del dovere e

ai loro familiari le provvidenze di cui all'art. 1, c. 1, lett. a) e cioè quelle previste dalle leggi in esso indicate (tra cui vi è la l. 407/98) "e loro successive modificazioni". L'art. 2 l. 407/98 riconosce alle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata un assegno vitalizio non reversibile di L. 500.000.

L'art. 4, c. 238, l. 350/03 ha elevato i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 l. 407/98, e successive modificazioni, a 500 euro mensili.

In ragione del carattere espressamente mobile del rinvio fatto dal d.p.r. alla disciplina dettata dalla l. 407/98 e del fatto che l'incremento è stato riconosciuto a tutti i destinatari dell'assegno vitalizio, non vi è ragione per ritenere che l'assegno dovuto ai familiari delle vittime del dovere debba restare fissato al valore originario.

I limiti stabiliti dalla legge agli stanziamenti della spesa pubblica trovano rispondenza, nel d.p.r. 243/06, nella previsione di regole che stabiliscono l'ordine progressivo di liquidazione delle provvidenze, ma non possono valere a negare o a ridurre queste ultime.

In ordine alla decorrenza deve farsi riferimento alla data del 1.1.06, trattandosi di invalidità derivata da un fatto anteriore a tale data.

La domanda va pertanto accolta col favore delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Giudice,


dichiara il diritto di [REDACTED] di percepire l'assegno ex art. 2 l. 407/98 nell'importo mensile di € 500,00, a decorrere dal [REDACTED] oltre interessi legali sui ratei scaduti sino al saldo;

condanna il Ministero dell'Interno a rifondere le spese di causa, che liquida in € 1800,00 di compensi, oltre spese generali, cp e iva.

Così deciso in Padova, li [REDACTED]

Il Giudice est.

Dott. Mauro Dallacasa



Depositato [REDACTED]
Padova, [REDACTED] Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luca [REDACTED]